



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 25/10/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

in data 25/10/2022 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 6255/2022 depositato il 03/06/2022

**proposto da**

**Difeso da**

Luciano Coppola - CPPLCN79T24C349H

**ed elettivamente domiciliato presso** l.coppola@avvocatinocera-pec.it

**contro**

Municipia - 01973900838

**Difeso da**

**ed elettivamente domiciliato presso**

Abaco S.p.a. - 02391510266

**elettivamente domiciliato presso** info@cert.abacospa.it

## **Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20220002064900695803848 BOLLO 2014

## **a seguito di discussione in camera di consiglio**

### **Richieste delle parti:**

**Ricorrente:** dichiarare, in accoglimento dei motivi tutti esposti: 1. l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo indicato in epigrafe, disposto sui veicoli di proprietà dell'istante modello QASHQAI tg. EF559JS e modello YPSILON tg. DJ379MT, 2. la nullità dell'ingiunzione di pagamento emarginata, dichiarando per l'effetto non dovute le relative somme; all'esito, emettere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni al fine di inibire la iscrizione del minacciato fermo nel pubblico registro PRA, e, nella denegata ipotesi in cui si fosse già provveduto alla relativa iscrizione, ordinare alla parte convenuta o a chi per essa, di eseguire, a sue spese e cura, la cancellazione del fermo amministrativo sul veicolo di proprietà dell'istante, ed ordinare, in ogni caso, al Dirigente del PRA (Pubblico Registro Automobilistico), esonerandolo da ogni responsabilità, di procedere, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, alla cancellazione del fermo amministrativo eventualmente disposto. Con ripetizione di tutto quanto l'odierno esponente dovesse pagare in virtù delle causali per cui è causa ed al solo fine di evitare un pregiudizio a suo danno e con vittoria delle spese e degli onorari, sì come prescritto dall'art. 15 - D.Lgs. n. 546/1992, con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

**Resistente:** Dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, infondata la domanda proposta dal ricorrente e, per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato, con tutte le conseguenze di legge; 2) Condannare, in ogni caso, parte ricorrente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso notificato in data 23//05/2022 e depositato in data 03/06/2022, il ricorrente impugnava il preavviso di fermo amministrativo, meglio indicato in epigrafe, in relazione ai veicoli tg. E F559JS e DJ379MT, emesso sulla base di quanto dovuto a titolo di Tassa Auto per l'anno d'imposta 2014, sanzioni, interessi e spese di procedura, per un importo complessivo di euro 302,20#.

Il ricorrente articolava quali motivi di gravami

1. la nullità della notifica per omessa indicazione della data;
2. l'incompetenza territoriale dell'ufficio impositore;
3. l'omessa notifica degli atti presupposti;
4. la sproporzione tra il valore dei veicoli sottoposti a fermo e l'importo asseritamente dovuto a titolo di tassa auto dell'anno 2014;
5. l'omessa preventiva comunicazione dell'avvenuta iscrizione a ruolo;
6. intervenuta decadenza dalla potestà di riscossione;
7. l'intervenuta prescrizione del credito;
8. il vizio di motivazione dell'atto impugnato per omessa indicazione delle modalità di calcolo.

Si costituiva in resistenza il raggruppamento temporaneo di imprese RTI Municipi s.p.a. - Abaco s.p.a.

In data 19/10/2022 la difesa di parte ricorrente depositava memoria difensiva integrativa.  
All'udienza camerale del 25 ottobre 2022 la causa passava decisione

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e va accolto.

La Corte osserva, in applicazione del principio di economia processuale identificato con la cd. ragione più liquida, che la mancata produzione in giudizio da parte del RTI resistente di documenti volti a confutare le doglianze attoree, conduce a ritenere fondata l'eccezione di prescrizione, essendosi di sicuro maturanze la vicenda estintiva (nel caso di specie, breve triennale) del tributo, avuto riguardo all'anno in cui lo stesso era dovuto (2019) e alla data di notifica del preavviso qui impugnato (2022).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

### **P.Q.M.**

- a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- b) condanna parte resistente al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €.200,00# (euro duecento/00#, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso forfettario), nonché al rimborso dell'ammontare versato a titolo di contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.